

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1331)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA PENNA E SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1973

Modifiche all'articolo 151 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 151 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, al penultimo e all'ultimo comma dispone: « La Cassa è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale.

I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal piano pluriennale di coordinamento ».

Detti criteri e modalità sono stati di recente modificati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), che nella seduta dell'11 maggio 1973, dopo aver considerato « che la situazione generale derivante dalla insufficienza di alloggi

tende ad aggravarsi nelle aree meridionali di rapida industrializzazione, sia per effetto dei fenomeni di emigrazione operaia, sia per la lievitazione dei costi di costruzione degli alloggi stessi, e che pertanto appare opportuno autorizzare interventi da parte della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione di alloggi economici e popolari nei limiti previsti dal già citato articolo 151 », ha deliberato di autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno « a concorrere alla spesa necessaria per la costruzione di alloggi economici e popolari — ivi compresi gli allacciamenti — destinati ai lavoratori addetti alle aziende situate nelle aree e nei nuclei meridionali di sviluppo industriale e realizzati sia da parte delle aziende stesse singole o associate (per la locazione e per il riscatto in favore dei lavoratori dipendenti), sia da parte di cooperative edilizie singole e consorziate, costituite tra lavoratori dipendenti dalle

aziende situate nelle aree e nei nuclei meridionali di sviluppo industriale ».

Nella stessa riunione dell'11 maggio 1973, il CIPE stabiliva altresì:

1) che la misura del contributo non potrà superare il 50 per cento della spesa occorrente, elevabile in casi eccezionali al 55 per cento (intendendosi per casi eccezionali iniziative di rilevante importanza sociale);

2) che, per quanto riguarda le iniziative promosse dalle aziende, la Cassa per il Mezzogiorno dovrà prendere in considerazione quelle che realizzeranno complessi con un minimo di 100 (cento) alloggi;

3) che i soci delle cooperative che potranno beneficiare dei contributi, dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'ammissibilità agli incentivi (ossia essere lavoratori dipendenti da aziende i cui impianti sono localizzati all'interno di aree e di nuclei industriali) sia al momento della prenotazione degli alloggi sia in quello della relativa assegnazione;

4) che gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno in materia di costruzione di alloggi potranno riguardare anche programmi più ampi, dei quali una parte può essere finanziata attraverso i piani elaborati dal CER (Comitato per l'edilizia residenziale);

5) che in ogni caso gli alloggi assistiti da contributi della Cassa per il Mezzogiorno non potranno fruire di contributi previsti dalle disposizioni riguardanti l'edilizia economica e popolare, sovvenzionata o convenzionata;

6) che, per la necessaria azione di condizionamento, i programmi di alloggi economici e popolari finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno saranno, a cura della stessa, comunicati al CER (Comitato per l'edilizia residenziale).

È opportuno sottolineare che le novità di maggiore rilievo incluse nella delibera del CIPE dell'11 maggio 1973, rispetto alla precedente normativa, riguardano:

1) la misura massima del contributo che viene elevata dal 50 al 55 per cento;

2) la possibilità di finanziare anche gli allacciamenti (finanziamento per la prima volta previsto).

Va osservato, però, che relativamente a detti punti fondamentali della decisione del CIPE continuano a permanere gravi riserve per la interpretazione della misura del contributo, che formalmente era del 50 per cento, ma di fatto si riduceva di molti punti, perchè la Cassa per il Mezzogiorno riteneva di non poterlo liquidare sulla base della concreta spesa sostenuta per la realizzazione degli alloggi.

Occorre, pertanto, precisare che il contributo del 55 per cento deve essere commisurato alla spesa effettiva che sarà stata sostenuta e che sarà accertata al momento in cui si liquiderà il contributo stesso.

Per quanto attiene alla disposizione di finanziare anche gli allacciamenti, si deve innanzi tutto rilevare che il concetto di « allacciamenti » è troppo restrittivo rispetto ai « servizi » generali di cui debbono usufruire gli alloggi; si deve in secondo luogo precisare che, essendo presumibile che gli alloggi finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, in quanto destinati a lavoratori, andranno a localizzarsi nelle zone della legge n. 167 e che in conseguenza i suoli saranno acquisiti ed urbanizzati ai sensi della legge n. 865, più che prevedere il finanziamento degli allacciamenti (per cui si liquiderebbe la stessa misura di contributo prevista per le case) è opportuno prevedere la possibilità per la Cassa per il Mezzogiorno di finanziare al 100 per cento le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovviamente riferite alle zone a cui sono interessati gli alloggi ammessi a contributo e per la incidenza che tali alloggi hanno nell'ambito dei piani particolareggiati della legge n. 167.

D'altra parte in tanto si concedono contributi in quanto si vuole conseguire l'obiettivo di diminuire l'onere a carico dei lavoratori sia per il fitto che per il riscatto degli alloggi; ovviamente, se si pone a carico della Cassa per il Mezzogiorno l'intero onere per le urbanizzazioni primarie e secondarie

(sempre riferite all'incidenza dell'intervento edilizio assistito dalla Casa nell'ambito dei piani particolareggiati della legge n. 167), si elimina dalla quota a carico dei lavoratori una non esigua spesa.

È poi evidente che detti finanziamenti per le opere di urbanizzazione debbono essere concessi ai Comuni nell'ambito del cui territorio si localizza l'intervento di edilizia po-

polare assistito dalla Cassa per il Mezzogiorno; soltanto se si concretizza tale finanziamento, si potrà avere la certezza che gli alloggi per i lavoratori sin dal primo momento dell'assegnazione saranno dotati di tutti i servizi indispensabili per una vita civile.

Questi sono i motivi che hanno ispirato il presente disegno di legge, che si raccomanda all'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è aggiunto il seguente:

« I contributi per la costruzione degli alloggi sono commisurati all'effettiva spesa riconosciuta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per la realizzazione degli alloggi assistiti dal proprio contributo, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere ai Comuni, nel cui territorio l'intervento edilizio si localizza, e per la sua incidenza nell'ambito dei piani particolareggiati, il finanziamento al cento per cento occorrente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ».